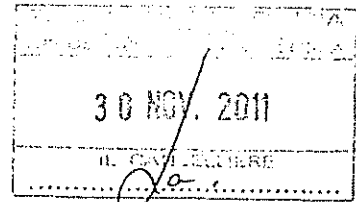


Dott. Giuseppe Fornari
Via Martiri dei Lager, 65
06128 PERUGIA



Fall. n. 89/10

TRIBUNALE DI PERUGIA

Ufficio Fallimentare

Al Signor Giudice Delegato al fallimento della società "[REDACTED]
S.r.l. in liquidazione", Dott.ssa Francesca Altrui

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Fornari, nato a Perugia il 5/9/1967, nella sua
qualità di Curatore del fallimento in intestazione

PREMESSO

- che in data 19/11/2009 venne stipulato un contratto di affitto di ramo
d'azienda tra la società "[REDACTED] S.r.l.", all'epoca ancora *in*
bonis, e la società "[REDACTED] S.r.l.", per l'esercizio del ramo
d'azienda relativo all'attività di autotrasporto nazionale per conto terzi
(doc. 1);
- 2. che, solo per citare i principali elementi che caratterizzano il contratto in
oggetto, si rammenta che lo stesso prevede una durata di anni tre
(23/11/2009 – 23/11/2012) e un canone annuo di € 384.000,00 oltre IVA;
- che il ramo d'azienda oggetto dell'affitto era costituito, al momento della
stipula dell'affitto, da n. 5 contratti di trasporto con altrettanti clienti
([REDACTED] A, [REDACTED] I, [REDACTED] A, [REDACTED]
[REDACTED] A e [REDACTED]), nonché da beni mobili
(n. 50 *transpallets* circa del valore complessivo di circa € 15.000), mentre
l'area di sosta e parcheggio in [REDACTED] (PG), che

non
buss
fello, un
il nome del
comp. 5 ter
antipari,
n'antipari
30/11/11

Al curatore il
01/12/11

originariamente faceva parte dell'affitto, è stata successivamente espunta dal contratto medesimo;

- che, pertanto, il ramo d'azienda non comprende né beni immobili, né beni mobili registrati né altri *assets* patrimoniali;
- che, ferma la convenienza per la Curatela di mantenere in essere il citato contratto di affitto di ramo d'azienda, in considerazione del rilevante canone di affitto percepito rapportato alla sostanziale inconsistenza patrimoniale del ramo d'azienda medesimo, si rende ora opportuno, procedere alla integrazione e parziale modifica del contratto di affitto a suo tempo stipulato, al fine di rendere lo stesso maggiormente aderente al mutato scenario determinatosi a seguito del fallimento della Concedente;
- che, in particolare, le modifiche e le integrazioni che si intenderebbe apportare al citato contratto attengono (i) alle modalità di esercizio del diritto di prelazione (sostituzione dell'art. 15 del vigente contratto), (ii) alle modalità di determinazione dell'indennità per incrementi patrimoniali (sostituzione dell'art. 16 del vigente contratto) , (iii) all'eliminazione e abrogazione delle pattuizioni riguardanti le modalità di determinazione del prezzo di vendita del ramo d'azienda (art. 15.3 e 15.4 del vigente contratto), della delegazione di pagamento a favore degli ex dipendenti (art. 4.7 vigente contratto), nonché della clausola compromissoria (art. 17 vigente contratto);
- che, in particolare, si allega alla presente istanza la bozza dell'atto di integrazione e modifica che dovrebbe essere stipulato tra la Curatela e l'attuale Affittuaria (doc. 2), onde consentire ogni più ampia e ponderata

valutazione in ordine alle integrazioni e modifiche proposte che, giova sottolineare, risultano tutte migliorative per la Curatela;

CONSIDERATO

che il Comitato dei Creditori ha espresso all'unanimità parere favorevole alle citate modifiche e integrazioni (doc. 3)

Tutto quanto sopra premesso e considerato

CHIEDE

che la S.V. autorizzi la Curatela ad apportare al contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato in data 19/11/2009 tra la società [REDACTED] e la società [REDACTED] S.r.l., rogito Notaio Sartore di Foligno, le modifiche e le integrazioni di cui alla narrativa che precede, in conformità alla bozza allegata al presente atto.

Con osservanza.

Documenti allegati

doc. 1: copia contratto d'affitto di ramo d'azienda del 19/11/2009, rogito Notaio Sartore di Foligno;

doc. 2: copia bozza delle modifiche e integrazioni al contratto d'affitto di ramo d'azienda;

doc. 3: copia parere favorevole del Comitato dei Creditori

Perugia, li 29/11/2011

Il Curatore


Dott. Giuseppe Fornari